

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il 20 giugno 1997 è scaduto il termine oltre il quale dovevano essere rispediti in patria gli albanesi accolti provvisoriamente nel nostro Paese —:

quanti siano gli albanesi che si sono allontanati dai centri di accoglienza e che sono da considerare a tutti gli effetti dei clandestini nel nostro Paese;

quali siano i dati in possesso del ministero dell'interno sulla effettiva presenza di clandestini albanesi in Italia;

se rientri nei programmi del ministero dell'interno di rispettare le norme contenute nel decreto-legge approvato dallo stesso Governo e successivamente convertito in legge. (3-01289)

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 16 giugno 1997 il *Corriere della Sera* pubblicava la notizia di uno scambio di lettere avvenuto tra l'allora pubblico ministero della procura della Repubblica di Milano dottor Antonio Di Pietro e l'allora giudice delle indagini preliminari di quel tribunale dottor Italo Ghitti;

in particolare il dottor Di Pietro inviò all'inizio del 1994 al dottor Ghitti il seguente testo: « Appunto per Italo. Riservatamente e a titolo personale ti anticipo perché Maddaloni dovrebbe andare al più presto dentro ». Alla lettera era allegato un lungo promemoria concernente le attività del signor Mario Maddaloni, manager dell'impresa Tpl, già arrestato nel giugno del 1993;

a tale missiva il 4 gennaio 1994 il dottor Ghitti rispondeva: « Per Antonio. Trova un altro capo di imputazione perché

il 2621 è già stato contestato "quanto meno fino al 1991" con il precedente provvedimento di custodia cautelare e i fatti vengono contestati "in continuazione". Con l'attuale capo di imputazione ci si inserisce nella contestazione precedente di cui l'episodio attuale rappresenta solo una parte »;

tale carteggio è del tutto estraneo alle norme fissate nel libro IV del codice di procedura penale della Repubblica italiana e appare integrare un codice di procedura penale di fatto e non di diritto, extralegale ma vigente all'epoca dei fatti presso il tribunale di Milano e prevedeva il « suggerimento » del giudice delle indagini preliminari al pubblico ministero per la concessione di una misura restrittiva della libertà personale —:

a quale categoria di atti, in base al codice di procedura penale effettivamente vigente, vadano ascritte le ricordate lettere del pubblico ministero e le risposte del giudice per le indagini preliminari;

se non ritenga di attivare i suoi poteri ispettivi al fine di accertare se quanto esposto sostanzialmente un comportamento gravemente lesivo delle regole processuali da parte dei due magistrati e se non ritenga eventualmente di promuovere l'azione disciplinare sulla base delle risultanze dell'inchiesta;

se ritenga opportuno porre in essere iniziative di ordine normativo volte a porre rimedio al conflitto d'interesse che, ad avviso dell'interrogante, si produce quando magistrati soggetti a procedimento disciplinare per fatti accaduti nel passato siano, al momento del procedimento, membri del Consiglio superiore della magistratura ed in particolare della commissione disciplinare, come si verificherebbe nel caso richiamato. (3-01290)

d'IPPOLITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con grande clamore, in questi giorni, la stampa ha reso note le gravissime condizioni di salute di Giancarlo Gorrini (già

colpito da infarto celebrale, tre settimane fa), presentandole allo stato come incompatibile con il regime carcerario e tali da comportare « rischio attuale e concreto di prossima morte, ove permanga il regime di detenzione »;

la difesa ha inoltrato istanza di arresti domiciliari (corredata da adeguata documentazione medica), che risulta già depositata presso il tribunale di sorveglianza competente a decidere;

la decisione del tribunale competente, prevista (come riferito a mezzo stampa) per il mese di settembre, potrebbe risultare per ciò stesso tardiva e di grande pregiu-

dizio per il detenuto, tenuto conto della età e del denunciato aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute;

il diritto-dovere dello Stato a punire non può mai infrangere né il rispetto dei diritti umani, né la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito a tutti —:

se abbia notizia dello stato di salute del Gorrini;

quale sia il regime carcerario cui egli è sottoposto e se lo stesso risulti compatibile con lo stato di salute accertato.

(3-01291)